

Tribunale di Piacenza

- Sezione civile -

Il Tribunale concorsuale, nella persona del Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti;

letti gli atti del procedimento unitario R.G. 4/2025 relativo a * , rappresentato e difeso dall'avv.ti * ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 55 co 2 CCII Preso atto dell'istanza di conferma delle misure protettive richieste dall'imprenditore ex art.54 comma 2 CCII, unitamente alla domanda di omologa di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, depositata in data 30/01/2025;

preso altresì atto che vengono chieste misure protettive del patrimonio di un soggetto estraneo al debitore, in quanto si chiede "l'estensione delle misure protettive nei confronti della socia garante Dr.ssa * , in quanto la medesima ha messo al servizio dei creditori beni di sua proprietà a beneficio della fattibilità del Piano";

ritenuto, quindi, che in aggiunta alla richiesta di conferma di misure protettive per il proprio patrimonio ex art. 54, co 2, primo periodo, la domanda abbia ad oggetto anche ulteriori misure "atipiche", previste dall'ultimo periodo della norma citata.

Vista la costituzione del creditore * quale mandataria in nome e per conto di * che si è opposta alla conferma delle misure in favore della socia garante;

vista la costituzione del creditore * , che si è rimesso alle valutazioni del Tribunale;

Sentite le parti all'udienza del 19/02/2025;

OSSERVATO CHE

1. la trattazione della domanda di conferma delle misure, ex art. 55 co 1 e 2, è rimessa al Giudice Relatore nominato nell'ambito del procedimento unitario ex art. 40, trattandosi di sub-procedimento di natura cautelare;

2. le misure protettive, come definite ex art. 2, co 2, lett. p), sono quelle "misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;" La conferma o la revoca delle misure ex art. 54 co 2 CCII, venuto meno nel nuovo codice l'effetto legale di automatic stay previsto dal vecchio art. 168 L.F., è rimessa alla discrezionalità del Giudice, e, con riferimento al caso di specie, deve essere necessariamente ancorata alla valutazione della domanda principale di regolazione della crisi introdotta contestualmente con il ricorso ex art. 40 CCII, anche nell'ottica di bilanciamento dei diversi interessi in gioco.

3. Ritenuto che, nel caso in esame, sussistano i requisiti per la conferma delle misure protettive in favore della società debitrice, avendo la stessa depositato un piano di concordato semplificato di tipo liquidatorio "puro", con previsione di apporto di finanza

esterna per euro 88.000,0; il piano non appare manifestamente infattibile, sebbene il Collegio abbia chiesto al debitore integrazioni e chiarimenti. La conferma delle misure protettive, dunque, si pone in relazione di funzionalità rispetto al prospettato piano di risanamento, in quanto la liquidazione del patrimonio in sede di concordato è logicamente incomputabile con l'avvio da parte di creditori di iniziative espropriative individuali e la conseguente liquidazione atomistica dei beni, che avrebbero inoltre come effetto l'aggravamento ulteriore del passivo (sottoforma di spese).

4. Non è, invece, positivamente apprezzabile l'ulteriore istanza del debitore di estendere le misure protettive nei confronti della socia garante, Dr.ssa * , sul presupposto che la stessa abbia messo a disposizione parte dei propri beni immobili a beneficio dei creditori.

Sul punto, va preliminarmente rilevato come la domanda di estensione delle misure sconti una eccessiva genericità, in quanto; a) viene chiesta (se si è ben compreso) la protezione generalizzata del patrimonio della socia, quando dagli atti emerge che la stessa liquiderebbe solo alcuni beni in favore dei creditori, al fine di garantire finanzia esterna; b) parte ricorrente non specifica se la tutela viene chiesta a fronte di singole iniziative di creditori sociali della * (in particolare, di creditori con garanzia personale, come la *) o, invece, se essa viene invocata per la generalità dei creditori, anche personali, della socia (Scenario che avrebbe imposto a parte ricorrente un onere di individuazione dei destinatari delle misure, anche per consentire al Tribunale di assicurare il conseguente contraddittorio.)

Deve, poi, essere evidenziato che la funzionalità delle misure protettive appare connessa unicamente alla necessità di assicurare l'importo di euro 88.000 a titolo di finanzia esterna – in quanto la socia risulta già debitrice della società e, quindi, il suo patrimonio è già posto a garanzia dei crediti sociali – sicché non è comprensibile, sul punto, quale sia il periculum che giustifichi la neutralizzazione di eventuali azioni dei creditori, stante l'ampia patrimonializzazione della socia stessa e la circostanza che un bene immobile (L'Ufficio sito in C., periziato per euro 149.000,00.) risulta già oggetto di vincolo trascritto ex art. 2645 ter c.c. in favore dei creditori concordatari.

In conclusione, sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive ex art. 54 co 2 CCII, la cui durata può essere stabilita in mesi 4, al fine di garantire il buon esito dello strumento di regolazione azionato nel caso in esame; le ulteriori, istanze, al contrario devono essere disattese;

P.Q.M.

- 1) Conferma le misure protettive ex art. 54 co 2 CCII in favore di * , per la durata di mesi quattro, con decorso dalla data di pubblicazione della domanda ex art. 40 CCII sul Registro delle imprese;
- 2) Dispone, per l'effetto, che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
- 3) Rigetta ogni ulteriore istanza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e la trasmissione del presente decreto al Registro delle Imprese.

Piacenza, 03/03/2025

Il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2025